

INPS: Decontribuzione Sud – utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione

1 Aprile 2021

L'INPS, con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, cambia parere rispetto a quanto comunicato con il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, chiarendo che **nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione**. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Fonte: Inps

[Messaggio numero 1361 del 31-03-2021](#)